

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA SPESA SOSTENUTA PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 EX L. 431/98

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Avviso ha per oggetto modalità e condizioni disciplinanti il Fondo di sostegno per gli alloggi in locazione, che prevede l'erogazione di contributi per gli inquilini che sostengono un canone eccessivamente oneroso per l'anno 2020, rispetto alla capacità economica familiare, secondo le finalità stabilite dall'art. 11 della Legge 431/1998 ed i criteri individuati dalla Regione Marche con DGR n.1288 del 2009 e con DGR n. 1044 del 27 luglio 2020.

Art. 2 – REQUISITI

La domanda di contributo per il sostegno alla locazione può essere presentata dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di civile abitazione, di proprietà pubblica o privata, esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P.;
- alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- possesso di regolare permesso/carta di soggiorno e residenza da almeno cinque anni continuativi nella Regione Marche ovvero dieci anni continuativi nel territorio nazionale per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
- residenza anagrafica nel Comune di Montelupone e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località del territorio nazionale;
- valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), con incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, rientrante nei valori di seguito indicati:

FASCIA A valore Isee non superiore ad euro 5.977,79 (per un contributo max pari a euro 2.988,90) ed incidenza canone annuo/ valore Isee non inferiore al 30%;

FASCIA B valore Isee non superiore ad euro 11.955,58 (per un contributo max pari a euro 1.494,45) ed incidenza canone annuo/ valore Isee non inferiore al 40%;

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale.

I valori da prendere a riferimento sono quelli relativi all'Isee 2020

Il canone di locazione massimo riconoscibile ai fini del contributo è pari ad euro 560,00, al netto degli oneri accessori.

Il contributo economico non può in ogni caso essere superiore all'ammontare annuo del canone di locazione.

I richiedenti devono presentare al Comune, ove richiesto, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria, a pena di decadenza dal contributo.

Qualora il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda, trasferisca la propria residenza in un altro Comune, potrà essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda. Il richiedente dovrà comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l'anno: riduzione del canone di locazione, acquisto di un immobile ecc.

Art. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo è redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modello, disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Montelupone, previo appuntamento telefonico al n. 0733 2249313, e scaricabile dal sito www.comune.montelupone.it.

Le domande possono essere presentate entro e non oltre il **25/08/2020**.

La domanda deve essere presentata, entro e non oltre il termine sopra indicato a pena d'esclusione, secondo le seguenti modalità:

- consegna presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Montelupone, ubicato in Piazza del Comune, n. 1, 62010 – Montelupone, **entro le ore 13,00 previa richiesta di appuntamento telefonico al 0733 2249313**;
- spedizione con racc. A/R (farà fede il timbro postale di spedizione) al Comune di Montelupone Area Amministrativa AA.GG. - Piazza del Comune, n. 1, 62010 Montelupone-;
- posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.montelupone.mc@legalmail.it.
- Posta elettronica all'indirizzo: protocollo@comune.montelupone.mc.it

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte della persona oppure da mancata comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo.

Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo alloggio, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo. Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione:

- codice fiscale del richiedente;
- per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, carta/permesso di soggiorno con validità almeno biennale del richiedente, nonché autocertificazione attestante la residenza da almeno 5 anni continuativi nella Regione Marche o 10 anni continuativi nel territorio nazionale;
- attestazione valore ISEE (se già in possesso) o, in alternativa la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art.4 del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni in corso di validità;
- contratto di locazione **regolarmente registrato** e relative ricevute di affitto pagate nell'anno 2020. Il contributo verrà comunque erogato esclusivamente sui mesi effettivamente pagati e documentati;
- per chi dichiara l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, copia della relativa certificazione è rilasciata dalle competenti autorità;
- eventuale provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile, non intimato per inadempimento contrattuale;
- carta d'identità.

Art. 4 – DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo attribuito viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio 2020. L'entità viene calcolata in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate ed il contributo viene erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore Isee e precisamente:

- per le domande di fascia A, il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone di locazione al 30% del valore Isee, per un massimo corrispondente ad ½ dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- per le domande di fascia B, il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone di locazione al 40% del valore Isee, per un massimo corrispondente ad ¼ dell'importo annuo dell'assegno sociale;

Il contributo da assegnare può essere aumentato, fino ad un massimo del 25%, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia, per i nuclei familiari:

- con persone ultrasessantacinquenni;
- con portatore di handicap (art. 3 della legge 05.02.1992, n. 104), o un disabile (invalidità superiore al 66%);
- con un numero maggiore di 5 componenti;
- genitore solo, con uno o più figli a carico;
- in possesso di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile, non intimato per inadempimento contrattuale.

Art. 5 - FORMAZIONE DELLE RISPETTIVE GRADUATORIE

Per la domanda di accesso al fondo per il sostegno della spesa per il canone di locazione sostenuta nell'anno 2020, verranno predisposte due graduatorie, una per la fascia A e una per la fascia B in base alla maggiore incidenza del canone annuo sull'Isee.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.

Art. 6 - NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente dovrà specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, per il pagamento dei canoni locativi anno 2020.

Il richiedente precisa quindi:

- l'importo richiesto o già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata domanda.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concesso, ai sensi del presente bando, e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo. Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con Legge.

Art. 7 – VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Le dichiarazioni false vengono perseguite ai sensi di Legge e comportano conseguentemente la perdita del beneficio.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune ha facoltà di richiedere all'interessato apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 o di inviare gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.

Art. 8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca i dati (cioè le informazioni) indicati nel modello di domanda. Se la persona rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non può accogliere la domanda di contributo.

La persona responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Area Amministrativa AA.GG. del Comune. L'incaricato al trattamento dati è il responsabile del procedimento.

I dati personali forniti:

- sono protetti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 e ai sensi del Regolamento Comunale relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali approvato con D.C.C. n. 54 del 22/12/2018.
- sono raccolti e utilizzati, sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con mezzi cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del servizio richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari;
- sono trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche, per gli adempimenti connessi con la concessione e il pagamento del contributo e per confluire nell'Osservatorio regionale per la condizione abitativa;
- possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti;
- possono essere utilizzati per la verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La persona interessata può rivolgersi, in qualsiasi momento, Dirigente dell'Area Amministrativa AA.GG., per esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 e dal Regolamento Comunale relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali approvato con D.C.C. n. 7 del 10/04/2019.

La normativa che prevede gli obblighi e i compiti in base ai quali è fatto il trattamento dei dati, compresi quelli "sensibili", è quella contenuta nella Legge n. 431/98 e successive modifiche e integrazioni e nella D.G.R. Marche n. 1288 del 03/08/2009.